

MASSIMARIO DEL CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA

(Approvato dalla Giunta Araldica Centrale l'8 novembre 2003 in Roma
con successive integrazioni il 17 marzo 2006, il 24 maggio 2007 e l'8 novembre 2008)

- 1) I provvedimenti nobiliari non perfezionati alla data del 13 giugno 1946 vengono sottoposti, unitamente alla relativa documentazione, al giudizio degli organi del CNI per la loro verifica e l'eventuale perfezionamento.
Possono essere registrati provvedimenti nobiliari posteriori alla data sopraindicata solo se completi delle firme del già Ministro della Real Casa e del Segretario di Sua Maestà per l'Araldica.
- 2) Le richieste di riconoscimento della validità della documentazione relative a titoli ed attributi nobiliari devono contenere la dichiarazione da cui risulti se e quando, allo stesso oggetto, venne presentata istanza alla R. Consulta Araldica.
- 3) I provvedimenti relativi alle successioni in linea femminile previste dalle antiche leggi nobiliari o dalle originarie concessioni ed apertesi prima dell'entrata in vigore del R.D. 16 agosto 1926, n. 1480 sono da considerarsi di giustizia.
I provvedimenti relativi al ritorno all'agnazione maschile previsto dall'art. 45, ultimo comma dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare del 1943 sono assimilabili a provvedimenti di giustizia e pertanto rientrano nelle competenze del CNI.
- 4) Le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali iscrivono nei "Registri Nobiliari Regionali" delle rispettive giurisdizioni le seguenti persone:
 - a. gli iscritti al "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" redatto dalla R. Consulta Araldica, gli iscritti negli "Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana" del 1922 e del 1933 (con il "Supplemento per gli anni 1934- 1936") e nei "Bollettini Ufficiali" della R. Consulta Araldica;
 - b. i titolari di provvedimenti nobiliari perfezionati successivamente alla pubblicazione degli Elenchi e Bollettini di cui sopra, fino alla cessazione delle funzioni della R. Consulta Araldica, purché tali provvedimenti siano riscontrabili presso l'Archivio della Citata Consulta Araldica (Archivio Centrale dello Stato, Roma) o siano menzionati nell'"Elenco Storico della Nobiltà Italiana", edito sotto il patronato del S.M.O.G. di Malta (limitatamente agli aggiornamenti e ai titoli concessi o riconosciuti fino al 13 giugno 1946) o nei "Bollettini Ufficiali" del C.N.I.;
 - c. i discendenti legittimi in linea mascolina delle suddette persone;
 - d. i discendenti legittimi in linea mascolina dai collaterali dell'ultimo iscritto ai summenzionati Elenchi e Bollettini Ufficiali, purché sia provata la discendenza da uno stipite comune già in possesso dello stesso titolo.
- 5) Non sono prese in considerazione quelle istanze che chiedono provvedimenti nobiliari che contrastino o che tentino di modificare od alterare Reali Decreti e Decreti Ministeriali già intervenuti, salva per questi ultimi la dimostrazione di errori

manifesti e di insufficiente documentazione e sempre nel rispetto dei diritti acquisiti da terzi.

- 6) La donna nata nobile conserva durante lo stato matrimoniale l'uso della titolatura spettantele, applicata al cognome di nascita con la qualifica "nata". La donna nata nobile, sposata non nobilmente, può chiedere di essere ammessa nelle Associazioni Nobiliari Regionali, ma non può ricoprire cariche elettive durante lo stato matrimoniale non nobile.
- 7) Per l'applicazione dell'art. 39, comma 2, capoverso d) dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare del 1943, si precisa che i richiedenti la qualifica di "Don" e di "Donna" debbono provare l'uso di detta qualifica da parte dei loro ascendenti nel periodo della dominazione spagnola o austriaca.
- 8) In relazione e ampliamento dell'art. 9 del Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con R.D. 7 giugno 1943 n. 652, le prove di nobiltà del quarto principale di coloro che siano stati ricevuti nel S.M.O. Gerosolimitano di Malta, ovvero i certificati di ascrizione, da cui risulti la provata nobiltà del quarto principale, possono essere accettati dalle Commissioni Araldico- Genealogiche Regionali competenti per il luogo di origine della famiglia per l'iscrizione nei rispettivi Registri Nobiliari col titolo di Nobile, previo parere della Giunta Araldica Centrale.
- 9) Agli effetti dell'iscrizione nei "Registri Nobiliari Regionali", il titolo corrispondente a un predicato di cui fu ottenuta la cognomizzazione dalla competente Autorità, è attribuito al Socio unicamente nei seguenti casi:
 - a. che il titolo figuri in capo al richiedente o ai suoi ascendenti o collaterali, nel "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", redatto dalla R. Consulta Araldica o negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana o nei Bollettini Ufficiali della R. Consulta Araldica, purché ne sia provata la legittimità della successione;
 - b. che il titolo sia stato riconosciuto dagli Organi del Corpo della Nobiltà Italiana.
- 10) La richiesta di far uso nel territorio italiano di un titolo concesso da una potenza estera dopo il mutamento istituzionale, e cioè dopo il 13 giugno 1946, non è materia di pertinenza delle Commissioni Araldiche Regionali, né della Giunta Araldica Centrale. I titoli nobiliari stranieri concessi o riconosciuti dai Capi di Stato esteri a nobili italiani iscritti nei Registri Nobiliari Regionali possono essere ivi annotati di seguito a quelli nazionali, mediante presentazione dell'apposito attestato di spettanza, previo parere della Giunta Araldica Centrale.

Relativamente ai titoli stranieri concessi o comunque pervenuti anteriormente al 13 giugno 1946 e per quanto concerne il riconoscimento o l'autorizzazione all'uso dei medesimi, si applicheranno le norme dell'ordinamento nobiliare del 1943 e dell'Ordinamento del CNI, in particolare attribuendosi al Presidente del Consiglio Araldico Nazionale del Corpo della Nobiltà Italiana le facoltà già di pertinenza dei cessati organi, da esercitarsi secondo il conforme parere delle Commissioni regionali, della GAC e del CAN.

- 11) I provvedimenti di autorizzazione di anticipata successione tra ascendenti e discendenti diretti, di cui all'art. 48 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano del 1943, rientrano nella competenza delle Commissioni Regionali a norma dell'art. III, comma 9, lettera b) dell'Ordinamento del CNI. In tutti gli altri casi il deliberato delle Commissioni dovrà essere convalidato dalla GAC.
- 12) Le designazioni di appartenenza ad un patriziato o ad una nobiltà civica non possono essere considerati predicati.
- 13) I titoli concessi dalla Repubblica di San Marino prima del 1861 sono equiparati ai titoli degli Stati Italiani preunitari.
- 14) Nella pratica impossibilità della piena attuazione degli artt. 24 e 26 dell'Ordinamento Nobiliare Italiano del 1943, coloro i quali, a norma dell'originario Breve o Chirografo Pontificio di Concessione, siano stati investiti di titoli nobiliari pontifici in data posteriore alla presa di Roma, potranno chiedere al CNI che i detti titoli, in conformità dell'art. 42 del Concordato del 1929, vengano equiparati a titoli italiani e quindi formino oggetto di provvedimenti ricognitivi di giustizia. Ai cittadini italiani vengono equiparati – in via eccezionale e data la particolare natura dei titoli stessi – gli stranieri non residenti in Italia, i quali potranno sottoporre direttamente alla Giunta Araldica Centrale le relative istanze rivolte ad ottenere provvedimenti ricognitivi di giustizia.
- 15) In Rossano (Calabria Citra) vi fu Nobiltà e non Patriziato, godendo la Città dei privilegi di "vera separazione". Il titolo trasmissibile di Nobile di Rossano (m) spetta alle famiglie ascritte in epoca non feudale e per giustizia (*approvata dalla GAC il 17 marzo 2006*)
- 16) I titoli refutati e rinnovati a favore di un ramo ultrogenito o di altra famiglia, spettano, alla loro estinzione in linea maschile, al primo discendente in linea agnatica dal refutante o eventualmente dal ramo ad esso sostituito, purché detti titoli siano appartenuti allo stipite comune e fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell'art. 40, 2° comma, del R. D. 7 giugno 1943, n. 651. (*approvata dalla GAC il 24 maggio 2007*)
- 17) In Sicilia per antica consuetudine la corona di barone è quella di cui all'art. 28 del Regolamento Araldico n. 234 del 1905 (cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili) alternato nel margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili)), ed è utilizzata indifferentemente dai titolari di Baronie (Baroni) e di Feudi Nobili (Signori) (*approvata dalla G.A.C. l'8 novembre 2008*)